

riche contro le molteplici violazioni dei diritti ecclesiastici contenute nella pace religiosa di Augusta, essi tuttavia non mettevano in questione la validità di quell'accordo quale pace politica e civile. La Santa Sede, del resto, non aveva approvato positivamente il trattato concluso nel 1555, ma l'aveva tollerato in pratica come male minore.¹ Paolo V, per lo stesso motivo, fece un passo più avanti, raccomandando il mantenimento della pace religiosa. Ripetutamente, specie negli anni 1610 e 1611, egli si esprime nel senso che non si dovesse « in questi tempi già per sè torbidi e difficili scuotere in nessun modo la pace religiosa e civile, nè dare causa od occasione a guerra aperta ed insurrezione nel Sacro Impero ».² Per l'anno 1612 abbiamo parecchie testimonianze, che Paolo V prescrisse agli Elettori ecclesiastici di mantenere la pace religiosa.³ Nulla era più alieno da questo pontefice così circospetto e ponderato, che la volontà di suscitare complicazioni bellicose; egli sapeva pure assai bene, come i cattolici fossero di fatto nell'impero la parte più debole, e come pertanto sarebbe stata una grande imprudenza scuotere la pace religiosa di Augusta. Il terrore circa la responsabilità di dare il segnale dello scoppio d'una guerra, e il timore per l'esito di questa furono le cause, insieme col riguardo a casa d'Austria, del contegno riservato tenuto dal papa di fronte alla Lega. Per quanto egli approvasse in se stessa una lega cattolica difensiva, pure egli dette il suo appoggio solo con esitazione e circospezione,⁴ e nel 1611 disse chiaro e tondo di non voler dare neppure un soldo, ove dai cattolici s'intraprendesse contro i protestanti qualche cosa in contrasto colla pace religiosa.⁵ La pace religiosa, però, non doveva essere osservata solo dai cattolici, ma anche dai protestanti. Perciò il pontefice respinse ogni concessione che facesse breccia nella Riserva ecclesiastica,⁶ e quindi anche, in tutto e

¹ Vedi JANSSEN-PASTOR V 457 s., 471 s. Cfr. DUHR II 1, 456 s.

² Vedi MAYR VII 340 e CHROUST IX 312 (« Dixit nuncius quod Sua Sanctitas cupiat religionem, augustanae confessionis et talia compactata illaesa et si quid contra statuatur, quod non velit contribuere praemissa »). Il MERKLE (nella *Allg. Zeitung* 1905, Append. Nr. 4) propone di leggere, invece di « praemissa »: « promissa ».

³ Vedi CHROUST X 299 n. 1 e 419.

⁴ Cfr. sopra p. 539 s.

⁵ Vedi CHROUST IX 79.

⁶ Già il nunzio Caetani si era opposto, per incarico di Paolo V, alla concessione di un indulto d'investitura o delle regalie all'amministratore protestante di Magdeburgo. Il suo successore Marra ebbe ordine il 23 ottobre 1610 nella sua * Istruzione di fare altrettanto. Vi si dice: « In questo proposito si dice che Regali o indulti non si devono concedere da S. M.th ad alcuno, se prima non è confermato dalla Sede Apost., et ogni volta che senza la detta confirmatione si tratterà di queste materie V. S. doverà contraddire atteso che questi tali dimandano simili concessioni dall'Imperatore per potere fondare con titolo colorato le violenze loro, imperochè in virtù di Regali gli eletti acquistano